



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Ordinanza n.82 del 09/03/2016 - 07/04/2016</b> <b>Camera di consiglio del 09/03/2016</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Referendum abrogativo – Richiesta di quesiti referendari aventi ad oggetto l'art. 38, commi 1- bis e 5, del d.l. n. 133 del 2014, da parte dei Consigli regionali della Basilicata, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto - Ius superveniens avente ad oggetto le richieste referendarie - Ordinanza dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione di cessazione delle operazioni - Ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promossi dai delegati, ex art. 29 della legge n. 352 del 1970, dei Consigli regionali della Basilicata, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto, nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Ufficio centrale per il referendum - Mancata sollevazione del conflitto da parte di cinque (dei sei ricorrenti) Consigli regionali – Mancanza del requisito soggettivo per il difetto di una nuova manifestazione di volontà espressa secundum legem dal potere interessato - Inammissibilità dei ricorsi.</p> <p><b>Testo</b> Vengono dichiarati inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presentati, in riferimento agli artt. 3 e 75 Cost., dai Consigli regionali della Basilicata, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'art. 1, comma 240, lett. b ), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione in relazione all'ordinanza del 7 gennaio 2016. Viene abrogato l'art. 38, comma 1- bis , del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, già oggetto di richiesta referendaria (secondo quesito referendario), mentre viene dichiarato con la suddetta ordinanza, ai sensi dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il mancato adempimento delle operazioni referendarie relative al quesito avente ad oggetto il citato comma 1- bis abrogato. Manca il profilo del requisito soggettivo di entrambi i conflitti, atteso che solo il Consiglio della Regione Veneto ha deliberato di sollevarli, quando almeno cinque Consigli regionali tra quelli che avevano originariamente avanzato la richiesta referendaria ai sensi dell'art. 75 Cost. avrebbero dovuto proporli. La richiesta di referendum</p>



	<p>risulta da una serie di deliberazioni dei singoli Consigli regionali, motivo per cui, per sollevare conflitto nei confronti degli altri poteri dello Stato, è necessario un omologo atto complesso, frutto di deliberazioni consiliari diverse ed ulteriori rispetto alle precedenti richieste referendarie, in quanto non possibile scindere la titolarità del potere dalla legittimazione al ricorso per conflitto di attribuzione. La legittimazione a proporre il conflitto spetta esclusivamente ai Presidenti dei Consigli regionali, previa delibera dei Consigli stessi, che allo stato risulta inesistente.</p>
<p><b>NOTE</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>Legge 28/12/2015 n. 208 art. 1 co. 240;</p> <p>decreto legge 12/09/2014 n. 133 art. 38 co. 1;</p> <p>legge 11/11/2014 n. 164;</p> <p>Ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione 07/01/2016.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 3</p> <p>Costituzione art. 75</p>

**Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

